



COMUNE DI CERMENATE

Provincia di Como

Area Affari Generali

REGOLAMENTO PER SALE GIOCHI, SALE DA BILIARDO E STRUTTURE POLIFUNZIONALI Modifica

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 75/04 DEL 21-12-2004

Pubblicato: all'Albo Pretorio dal 30-12-2004 al 14-01-2005

Ripubblicato: all'Albo Pretorio dal 15-01-2005 al 29-01-2005

REGOLAMENTO PER SALE GIOCHI, SALE DA BILIARDO E STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Indice

Art. 1 - *Definizioni*

Art. 2 - *Localizzazione*

Art. 3 - *Autorizzazioni*

Art. 4 - *Requisiti per l'apertura e il trasferimento*

Art. 5 - *Trasferimenti*

Art. 6 - *Accesso alle strutture*

Art. 7 - *Orari*

Art. 8 - *Pubblici esercizi*

Art. 9 - *Norme di rinvio*

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono definite:

- A) **"Sale giochi"** i locali attrezzati con apparecchiature da svago e intrattenimento azionabili mediante gettoni e con comandi manuali ovvero con funzionamento meccanico, elettrico, elettronico, video games, laser games ecc., slot machines e simili che non diano diritto a vincite in denaro, il tutto secondo i canoni di conformità previsti dalla vigente normativa in materia; sono ammessi, nelle sale giochi, anche tavoli da ping pong e biliardi purché accessori alla attività principale di "Sala Giochi" e quindi non prevalenti rispetto allo spazio destinato alle altre attrazioni.
- B) **"Sale da biliardo"** i locali con prevalenza di biliardi dei vari tipi consentiti e regolamentati (con buche e senza buche, per carambola, per stecca ecc.) omologati ovvero omologabili secondo la vigente normativa in materia.
- C) **"Strutture polifunzionali"** i locali con attrezzature sportive (bowling, bocce, ping pong, biliardi e simili dei tipi consentiti ed omologati od omologabili) e attrazioni tradizionali come previste per le sale giochi, con prevalenza di spazio riservata alle attrezzature sportive.

Art. 2

Localizzazione

L'apertura in strutture già esistenti di nuove attività a carattere permanente per ciascuna tipologia indicata nell'articolo precedente è consentita purché in un contesto territoriale compatibile con la destinazione stabilita dai vigenti strumenti urbanistici.

La realizzazione di nuove strutture è subordinata, per tutto ciò che attiene alla individuazione delle aree e degli standard edilizi ed urbanistici, al rispetto della specifica normativa prevista dagli strumenti urbanistici tempo per tempo in vigore al momento della richiesta di concessione edilizia.

Art. 3

Autorizzazioni

Sono consentite aperture stagionali dal 1° maggio al 30 settembre purché siano presenti ed accertati sia i requisiti soggettivi che quelli relativi ai locali, dettagliatamente specificati nell'articolo 4.

Le autorizzazioni per attività a carattere permanente sono rilasciate dal Dirigente del competente Servizio comunale previo accertamento dei requisiti soggettivi e di compatibilità ambientale, compresi quelli derivanti dalla legge 447/95 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Requisiti per l'apertura e il trasferimento

Il richiedente l'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal vigente T.U.L.P.S. in materia.

Per tutte le tipologie indicate nell'art. 1 del presente regolamento sono necessari i seguenti requisiti riferiti ai locali:

- Distanza minima di m. 500 (calcolati sul percorso pedonale più breve) da ospedali, case di cura, residenze per anziani, scuole, chiese e, in genere, luoghi di culto;
- Distanza minima di m. 800 (calcolati sul percorso pedonale più breve) da altro esercizio che svolga la medesima attività (cioè della stessa tipologia);
- Superficie minima del locale: per tipologia A) mq. 100, per tipologia B) mq. 100, per tipologia C) mq. 1000;
- Rispetto delle norme in tema di prevenzione dell'inquinamento acustico come indicate al precedente articolo 3 ultimo comma, anche a seguito di parere richiesto dal Comune ai competenti organi tecnici (ARPA);
- Conformità della localizzazione rispetto alla vigente normativa urbanistica;
- Idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- Adeguate condizioni di sorvegliabilità esterna ed interna;
- Rispetto dei requisiti di accessibilità per i portatori di handicap.

Art. 5

Trasferimenti

Sono consentiti trasferimenti anche in altra zona del territorio comunale purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dal precedente art. 4.

Art. 6

Accesso alle strutture

L'ingresso nelle sale giochi e nelle strutture polifunzionali e l'uso delle relative attrezzature ed attrazioni sono vietati ai minori di 14 anni se non accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'ingresso nelle sale da biliardo e il gioco sono vietati ai minori di 16 anni se non accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Per le sale da biliardo e le strutture polifunzionali sono ammesse deroghe solo nel caso di tornei e/o campionati organizzati da istituti scolastici e/o da associazioni giovanili debitamente riconosciute.

Art. 7

Orari

Per le sale giochi definite dall'art. 1 del presente regolamento si osservano i seguenti orari: apertura non prima delle ore 10,00 e chiusura alle ore 24,00 nei giorni da domenica a giovedì compresi; alle ore 1,00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi in genere.

Per le sale da biliardo e per le strutture polifunzionali ubicate all'interno della zona A del PRG (Centro storico) apertura dalle ore 10,00 e chiusura alle ore 1,00; per quelle ubicate all'esterno della zona A del PRG apertura dalle ore 10,00 e chiusura alle ore 1,00.

Per le sale da biliardo e per le strutture polifunzionali sono ammesse deroghe all'orario di apertura e chiusura solo in concomitanza di specifici tornei e/o campionati, che dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale.

L'orario di chiusura si riferisce al giorno in cui è iniziata l'apertura. Dopo la chiusura non dovrà essere permesso l'ingresso di nuovi avventori, ma dovrà essere consentito a quelli che già si trovano all'interno della struttura di completare le attività in corso di svolgimento. In ogni caso il deflusso degli avventori deve essere completato entro e non oltre 15 minuti dopo l'orario di chiusura.

Art. 8

Pubblici esercizi

Nei pubblici esercizi in attività, è consentita l'installazione di apparecchi da svago e intrattenimento purché nel rispetto delle disposizioni del Decreto Ministero Economia e Finanze 27 ottobre 2003 e successive modifiche e integrazioni in particolare nel rispetto del numero massimo di giochi installabili di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS, ed a condizione che i locali presentino i necessari requisiti di sorvegliabilità.

Art. 9

Norme di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, ed in particolare agli strumenti urbanistici quanto alla compatibilità delle localizzazioni nonché alla individuazione e al rispetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché alle disposizioni vigenti in materia di zonizzazione acustica.